



die 29 Septembris 1576 fuerit publicata in hac forma capta.

Capta da stemmati Ser. Li. S. Priori de q. li. r. p. s. d. no publicati  
 e de recederano nella Terra di Santo Gemino -

*Priori*

In prima che detto Sr. Priori nell' intrar in detto off. debbiano jurar ad S.<sup>m</sup>  
 dei euanglia secondo si contiene nelli statuti che parlano sop di' ao et di  
 assistere e farar serm. il S.<sup>m</sup> luogo e la sua corte e q. d. ogni obediencia  
 si come si e obseruato ser il passato. Sotto la pena contenuta nello statuto  
 et anco obseruar la promissione et ordine fatto a fauor della giustizia  
 sotto le pene nouamente imposte in detta promissione, et ad li. S. Priori et privilegij  
 contenti in essa

*Come detto  
 in capitulo  
 pena impo-  
 sta ad accu-  
 saio*

It. et ouonendo ad alimo fuisse publicato deli Priori e no uolente accettar  
 l'off. caschi in pena de doi scudi et li. S. luogo. debbia prima otto di  
 sauet riscossa detta pena altrimenti del suo salario. Et chi e letur  
 della coita no possa entrar nell' off. Se no s'aga prima il suo debito et li  
 Priori e de l' amettere caschi in pena de doi scudi per accu- et s'ino  
 obligati dellor proprio satisfar il detto debito alla Comunita.

*Come debbano  
 vegliare.*

It. Priori che l'off. del Priorato sia recusato et ciuitato co q. bono che se  
 conuene, li. Priori e de ser. tempi s'ano auanti et prima nel detto off.  
 debbiano far. saggio e calza nege e baretta noua e scarpe a loro uere  
 s'ode la coita. Ser. sanon de q. d. magistrato su la promissa di cappelloghe  
 e d'una benda di raffano doppio altrimenti no possa entrar in detto off.  
 et li. Priori es' accettar in loro compagnia q. d. no s'adua ne calze,  
 ne saggio, ne scarpe ne fenetta negra caschi in pena de uno scudo  
 e ciascuno de no dimens. Nello Priori uno o piu che fuisse ad passaro  
 e serar detto officio de serarato

*chi auom.  
 pagnare,  
 chi chi q.  
 re auompa  
 gnatio.*

It. de deti Priori nell'ij come li. r. p. debbiano q. d. fatta andar ad  
 S.<sup>m</sup> luogo alla messa e con auospagnato rimettere in palazzi, d. d. d.  
 a debbiano andar il medico. N. m. li. scuola et il cano. p. la pena  
 d'una quilio. Per ciascuno che nacate no s'ouedo ser. questo in p. m. to  
 e ritumar che s'ano in palazzo debbiano subito riporel le lor cappe in  
 una cassa serrate a chiave da tenerete in cano. e la chiave la debbia  
 tener il S.<sup>m</sup> Priori a ca che detto cappe no li. s'ano se no q. h'ua col  
 luogo e in li. S. Priori andadero a uisita qual' d. Plato o altro p. m. q. d.  
 che uenisse in q. d. pena, ce q. h' fa il congedio -

Archivio Storico  
 Comune di San Gemini (TR)  
 Reg. C. 39, c. 436 v. 8